

FEDERAZIONE GILDA – UNAMS

Sede provinciale di Latina Via Isonzo 108 – Tel/Fax

0773668731 Email: gildalatina@tele2.it Sito Internet:

<http://www.gildalatina.org>



LETTERA PROTESTA CONTRO LA REVISIONE DEI DD MM
331\98 E 141\99 SUGLI ORGANICI ALLA LUCE DELLE VIGENTI
NORME SULLA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI
LAVORO

AL Presidente della Repubblica

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Sigg. Prefetti Al Sigg. Presidenti delle Province Al
Sigg. Sindaci Al Sigg. Dirigenti degli UU SS PP Ai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Latina per il tramite dell' U.S.P. e, p.c. alle
R.S.U. delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Latina per il tramite dei Dirigenti
Scolastici

Oggetto: riconsiderazione e cancellazione delle norme in bozza sulla revisione dei DD 331\98 e 141\99 con presa visione delle norme sulla sicurezza negli edifici scolastici e del diritto allo studio di alunni e alunni diversamente abili

La scrivente Organizzazione sindacale, nell'analizzare le bozze diramate rispetto alla revisione delle norme relative alla costituzione degli organici di ogni ordine e grado in cui si profila l'intento ministeriale di rivedere le norme specifiche di adeguamento degli organici e del rapporto alunni/docenti, così come dalle risultanze dei prospetti alunni/classi del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione a livello nazionale, rileva che l'aumentato rapporto alunni/classi è tale da disattendere, di gran lunga, quanto previsto dal D.M. 26 Agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", art. 5: "misure per l'evacuazione in caso di emergenza", punto 5.0, in cui è precisato che il massimo affollamento previsto è di norma costituito da 26 persone per aula, quindi non più di 25 alunni per classe se è prevista la presenza di un solo docente, o un numero proporzionalmente inferiore a 25 alunni per classe nel caso in cui la didattica preveda la presenza contemporanea di più docenti. Ancora maggiore è poi rappresentato il rischio in caso di permanenza nei laboratori, qui la misura della cubatura deve corrispondere alle norme vigenti, l'uso di strumenti e sostanze particolari acuisce in certi casi i rischi che corrono alunni, docenti e personale scolastico.

Nella normativa sopra riportata viene precisato inoltre che, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività, quindi dal D.S. o da chi applica le norme. E' quanto mai indicativo che si chieda ai

DD SS di assumersi responsabilità che non competono loro direttamente, costringendoli ad inserire un di partenza di 27 alunni nelle aule delle prime classi, indicando ancora poi la tolleranza in aumento del % del totale degli alunni, cioè di 30\33 alunni per aula. Tale normativa allo studio, nel rifacimento revisione insegnanti DDMM 331\98 e 141\99, sembra porre decise scollature dalla realtà effettiva delle scuole in termini di strutture esistenti e abitabilità in corrispondenza con la specifica realtà territoriale

Giova specificare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. 292\96 e DLgs 23\96, di cui all' art 1, riportato nel TU Dlgs 81\08 è, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti, compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. anche agli utenti/alunni, giusta previsione poi riportata anche dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.

D'altronde, il D.M. 18/12/1975 – *indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica* – conferma che gli edifici scolastici sono stati progettati e costruiti finora in maniera da contenere non più di 25 alunni in ogni classe per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni in ogni sezione per le materne. Questa norma, ancora in vigore in quanto richiamata **dall'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96, ha regolato la progettazione e il collaudo delle scuole costruite o restaurate negli ultimi trentadue anni**, quindi come può essere pensabile rivedere una norma secondaria senza analisi reale delle condizioni strutturali e territoriali di allocazione delle scuole a livello territoriale, come si può pensare di risparmiare in termini numerici ed economici se poi non si sono finanziati su tutto il territorio lavori di ristrutturazione e adeguamento reale delle strutture! **Bisogna a tutti i costi che la tutela di alunni e personale della scuola sia garantita a tutti per evitare spiacevoli tragedie od oneroso contenzioso sulle cui spese mai si è realmente quantificato, del resto anche in quest'ultimo caso si potrebbe ipotizzare un serio risparmio**

Dai tabulati del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione relativo al rapporto alunni/classi risulta che le citate normative sono già state in parte disattese anche nei precedenti anni scolastici, infatti sono state formate in molti casi classi anche con 27/28 alunni e quindi si è configurato un rapporto non inferiore a 28/29 persone/aula con punte anche di 30 persone/aula (casi in cui nell'aula sono presenti due insegnanti). Ora si vorrebbe superare ulteriormente e ufficialmente tale tetto senza rispetto reale delle norme di tutela di tutti gli attori facenti parte della comunità scolastica

Questo stato di affollamento nelle aule scolastiche inficia la capacità di normale deflusso nel caso di evacuazione già in condizioni di edifici che rispettano pienamente i parametri relativi alle uscite di sicurezza e, a maggior ragione, in quegli edifici scolastici dove tali parametri non sono rispettati o non considerati da norme secondarie totalmente in attrito con i principi base della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Non dimentichiamoci poi del rapporto alunni\docenti e alunni H (diversamente abili), qui i parametri subiscono nelle bozze ulteriori rialzi rispetto al DM 141\99, tanto da portare di uno 0,10% di rialzo del numero degli alunni per classe in presenza di H, aumento che non tiene affatto conto dello spirito con cui fu promulgato il DM 141\99 né tiene conto in termini costituzionali del richiesto diritto allo studio dei diversamente abili, diritto che ha visto questo governo promettere un aumento nel rapporto docente\alunno H almeno a 2, rapporto che in molte regioni non viene affatto rispettato per indisponibilità di posti in organico per i docenti

Le classi sovraffollate, oltre ad essere antigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad incidere sulla qualità del servizio offerto da ogni scuola, problema che poco è stato affrontato come movente e dei risultati scolastici finali alla luce delle nuove disposizioni e come causa scatenante della dispersione scolastica, quest'ultima poi sempre più negli ultimi anni oggetto di ricerca e investimenti di spesa in termini di progetti ministeriali\regionali\provinciali



Pertanto, tenuto conto dell'alto valore che riveste direttamente e indirettamente il tema della sicurezza nelle scuole, si invitano le Istituzioni dello Stato, degli Uffici Ministeriali e Regionali, i Dirigenti scolastici interregionali e i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali a considerare, entro i termini previsti dalla normativa vigente e attualmente rivista (TU Dlgs 81\08,) a considerare che le norme sugli organici non devono essere recepite in pejus rispetto al T.U. sulla sicurezza e alle norme di evacuazione in caso di incendio, e che ciò chiaramente deve condurre al fine di riportare il numero di alunni per classe ad un valore congruo, tale cioè da garantire una presenza effettiva nelle aule adeguata alle norme e quindi a tutela di alunni e personale scolastico

In particolare, visto che grava sul titolare dell'attività l'obbligo di avviso del superamento del numero di persone secondo quanto previsto dal citato D.M. 26 Agosto 1992, qualora i numeri non siano regolari e corretti secondo norma, si renderà necessario chiedere, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria, che i dirigenti scolastici comunichino alle istituzioni sanitarie e di protezione civile, ai rappresentanti sindacali, alle famiglie degli alunni la sussistenza del pericolo costituito dal superamento del numero di 25 alunni per classe, affiggendo alle porte delle aule fuori norma tale avvertenza.

Si fa presente che l'inosservanza di questo obbligo di comunicazione, in caso di utilizzo di locali seminterrati, comporta l'applicazione di gravi sanzioni pecuniarie al trasgressore. Ora ci si chiede come possa essere pensata una norma che riconduca a tali rischi tutti gli attori in causa, sarebbe auspicabile non ritoccare affatto le già vessatorie norme pregresse sulla costituzione degli organici e sul rapporto alunni\docenti, non può considerarsi saggio affatto aumentare tali valori ulteriormente dello 0,20 per il primo anno e dello 0,10 per i due anni successivi. Tale rapporto scombinerebbe decisamente i parametri numerici di affollamento nelle aule in tutti gli ordini e gradi scolastici senza reale studio delle condizioni delle istituzioni scolastiche sul territorio nazionale

Si invitano inoltre i responsabili delle istituzioni in indirizzo ad emettere i provvedimenti di loro competenza affinché le condizioni di sicurezza siano rispettate in tutte le Istituzioni scolastiche del territorio italiano e che si considerino in deroga e non computabili ai fini del rapporto alunni\docenti tutte quelle istituzioni scolastiche poste in territori disagiati.

Si ritiene quindi doveroso considerare che le già passate CC MM degli scorsi anni hanno già abbondantemente pesato sulla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, specie di quelle non in deroga, per cui si chiede a viva voce di non condurre alcuna revisione in pejus ai DDMM 331\98 e 141\99

Patrizia Giovannini Gilda degli Insegnanti di Latina